

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

Adottati a Kampala il 10 giugno 2010¹

Approvati dall'Assemblea federale il 20 marzo 2015²

Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 10 settembre 2015

Entrati in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2016

(Stato 16 febbraio 2022)

La Conferenza di revisione,

visto l'articolo 123 paragrafo 1 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998³ (Statuto), che prevede che sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochi una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento allo Statuto,

visto l'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto, che stipula che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati Parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento o sul territorio dello stesso, e *confermando* che per ciò che concerne tale emendamento resta inteso che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento trova applicazione anche per gli Stati non Parte dello Statuto,

confermando che, alla luce dell'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969⁴, gli Stati che divengono parte dello Statuto a posteriori avranno il diritto di decidere se accettare o meno l'emendamento enunciato nella presente risoluzione al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione o al momento della loro adesione allo Statuto,

visto che all'articolo 9 sugli elementi dei crimini lo Statuto prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni relative ai crimini che rientrano nella sua competenza,

tenendo debitamente conto del fatto che i crimini che consistono nell'utilizzare veleno o armi velenose; nell'utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; e nell'utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, rientrano già nella competenza della Corte in virtù dell'articolo 8

RU 2015 3833; FF 2014 1827

¹ Risoluzione RC/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.533.2010.TREATIES-6 in data 29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: <http://treaties.un.org>.

² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 20 mar. 2015 (RU 2015 3823).

³ RS 0.312.1

⁴ RS 0.111

paragrafo 2 lettera b) in quanto gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali,

considerando gli elementi dei crimini pertinenti tra gli Elementi dei crimini già adottati dall'Assemblea degli Stati Parte il 9 settembre 2000,

considerando che l'interpretazione e l'applicazione degli elementi dei crimini pertinenti menzionati possono essere d'ausilio anche nel contesto di conflitti armati che non abbiano carattere internazionale, tra l'altro perché precisano che il comportamento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest'ultimo, confermando in tal modo l'esclusione della competenza della Corte nei confronti di situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico,

considerando che i crimini menzionati all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiii) (utilizzare veleno o armi velenose) e all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiv) (utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi) costituiscono gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

considerando che il crimine menzionato all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xv) (utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano) costituisce altresì una grave violazione delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, ed *essendo inteso* che l'atto costituisce un crimine esclusivamente quando l'autore utilizza i proiettili in oggetto per aggravare inutilmente le sofferenze o le ferite inflitte alle persone obiettivo di tali proiettili, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

1. *decide* di adottare l'emendamento all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che figura nell'allegato I alla presente risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente all'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto;
2. *decide* di adottare gli elementi pertinenti contenuti nell'allegato II alla presente risoluzione e che devono essere aggiunti agli Elementi dei crimini.⁵

⁵ L'all. II non è pubblicato nella RU. Il testo è disponibile nelle sue lingue originali su www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Conférence de révision > RC/Res.5.

Emendamento all'articolo 8

Le seguenti cifre sono aggiunte al paragrafo 2 lettera e) dell'articolo 8:

- «xiii) utilizzare veleno o armi velenose;
- xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
- xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad in taglio.»

Campo d'applicazione il 16 febbraio 2022⁶

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Andorra	26 settembre	2013	26 settembre	2014
Argentina	28 aprile	2017	28 aprile	2018
Austria	17 luglio	2014	17 luglio	2015
Belgio	26 novembre	2013	26 novembre	2014
Botswana	4 giugno	2013	4 giugno	2014
Ceca, Repubblica*	12 marzo	2015	12 marzo	2016
Cile	23 settembre	2016	23 settembre	2017
Cipro	25 settembre	2013	25 settembre	2014
Costa Rica	5 febbraio	2015	5 febbraio	2016
Croazia	20 dicembre	2013	20 dicembre	2014
El Salvador	3 marzo	2016	3 marzo	2017
Estonia	27 marzo	2013	27 marzo	2014
Finlandia	30 dicembre	2015	30 dicembre	2016
Georgia	3 novembre	2015	3 novembre	2016
Germania	3 giugno	2013	3 giugno	2014
Guyana	28 settembre	2018	28 settembre	2019
Italia	26 gennaio	2022	26 gennaio	2023
Lettonia	25 settembre	2014	25 settembre	2015
Liechtenstein	8 maggio	2012	8 maggio	2013
Lituania	7 dicembre	2015	7 dicembre	2016
Lussemburgo	15 gennaio	2013	15 gennaio	2014
Macedonia del Nord	1° marzo	2016	1° marzo	2017
Malta	30 gennaio	2015	30 gennaio	2016
Mauritius	5 settembre	2013	5 settembre	2014
Mongolia	18 gennaio	2021	18 gennaio	2022
Norvegia	10 giugno	2013	10 giugno	2014
Nuova Zelanda*	14 ottobre	2020	14 ottobre	2021
Paesi Bassi	23 settembre	2016	23 settembre	2017
Aruba	21 dicembre	2017	21 dicembre	2017
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	23 settembre	2016	23 settembre	2017
Palestina	29 dicembre	2017	29 dicembre	2018
Panama	6 dicembre	2017	4 dicembre	2018
Paraguay	5 aprile	2019	5 aprile	2020
Polonia	25 settembre	2014	25 settembre	2015
Portogallo	11 aprile	2017	11 aprile	2018
Romania	14 febbraio	2022	14 febbraio	2023
Samoa	25 settembre	2012	25 settembre	2013
San Marino	26 settembre	2011	26 settembre	2012

⁶ RU 2015 3833; 2016 1483; 2017 2895; 2018 3007; 2020 3331; 2022 106.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Slovacchia	28 aprile	2014	28 aprile	2015
Slovenia	25 settembre	2013	25 settembre	2014
Spagna	25 settembre	2014	25 settembre	2015
Svezia	26 gennaio	2022	26 gennaio	2023
Svizzera	10 settembre	2015	10 settembre	2016
Trinidad e Tobago	13 novembre	2012	13 novembre	2013
Uruguay	26 settembre	2013	26 settembre	2014

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <https://treaties.un.org> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
